



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
protocollo di Kyoto*

Deliberazione 12/2012B

**MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 27 DELLA DIRETTIVA
2003/87/CE, COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2009/29/CE**

VISTA la direttiva 2003/87/CE come da ultimo modificata dalla direttiva 2009/29/CE (d'ora in avanti "direttiva ETS");

VISTO l'articolo 27 della sopramenzionata direttiva (d'ora in avanti "articolo 27") che disciplina l'esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinatamente all'adozione di misure equivalenti;

VISTA la deliberazione n. 35/2011 di questo Comitato, recante: "Istituzione del Gruppo di lavoro "piccoli emettitori" per l'elaborazione delle misure equivalenti previste dall'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE" e avente come obiettivo l'elaborazione degli elementi di base della proposta italiana per l'applicazione dell'articolo 27 della direttiva ETS;

CONSIDERATO che al sopracitato gruppo di lavoro hanno partecipato le principali associazioni di categorie produttive potenzialmente interessate all'applicazione dell'articolo 27 della direttiva ETS;

CONSIDERATI gli esiti dell'incontro con la Commissione Europea sugli elementi di base della proposta italiana per l'applicazione dell'articolo 27 della direttiva ETS, svolto a Bruxelles il 15 marzo 2012;

CONSIDERATO che al momento la Commissione Europea non ha rigettato nessuna delle proposte di attuazione dell'articolo 27 avanzate da altri Stati Membri e che pertanto questo Comitato deve tenere in adeguata considerazione la possibilità di applicare anche per l'Italia tali proposte al fine di non alterare la concorrenza sul mercato interno, salvaguardando nel contempo la competitività delle industrie nazionali;

SU proposta del Coordinatore della Segreteria tecnica, approvata con procedura scritta il 24 maggio 2012,



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
protocollo di Kyoto*

DELIBERA

Articolo 1

1. È adottata la “Proposta Italiana per l’applicazione dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva ETS ” riportata in allegato 1 alla presente deliberazione.
2. Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a) della direttiva ETS , la proposta di cui al comma 1 è notificata, a cura del Presidente, alla Commissione Europea.

Articolo 2

1. I gestori degli impianti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 27, comma 1 della direttiva ETS interessati ad avvalersi dell’esclusione come indicato nella proposta di cui all’articolo 1, comma 1, devono farne richiesta a questo Comitato avvalendosi del formato riportato in allegato 2 alla presente deliberazione e disponibile in formato elettronico sul sito web www.minambiente.it.
2. Il formato di cui al comma 1, sottoscritto dal gestore dell’impianto con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, è inviato entro le ore 12:00 del 1 giugno 2012 per via telematica all’indirizzo di posta elettronica RAS.consultazioni@minambiente.it.

IL PRESIDENTE
Mariano Grillo



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
protocollo di Kyoto*

Allegato 1

**PROPOSTA ITALIANA PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 27 DELLA
DIRETTIVA 2003/87/CE, COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2009/29/CE**

Sommario

Premessa.....	4
1 – Impianti Eleggibili.....	5
2 – Emissioni consentite agli impianti eleggibili.....	6
3 – Penalità per le emissioni in eccesso.....	7
4 – Autorizzazione e modifiche dell'autorizzazione	8
5 – Monitoraggio, comunicazione, verifica, controllo	9
6 – Bancabilità.....	9



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Premessa

La partecipazione al sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di CO₂ (d'ora in avanti "sistema ETS") da parte dei piccoli impianti regolati dalla direttiva 2003/87/CE come da ultimo modificata dalla direttiva 2009/29/CE (d'ora in avanti "direttiva ETS"), nella maggior parte dei casi non costituisce un incentivo efficace per l'adozione di tecnologie e processi produttivi più efficienti poiché le ridotte dimensioni delle fonti e i limitati volumi di emissione non consentono ai gestori degli impianti di ottenere dalla partecipazione nel mercato ETS vantaggi in grado di compensare gli oneri amministrativi derivanti dalla partecipazione al sistema ETS.

Per tale ragione l'Italia ritiene che l'applicazione dell'articolo 27 della direttiva ETS rappresenta un'importante opportunità per ridurre gli oneri amministrativi, pur garantendo l'integrità ambientale del sistema ETS. Tale proposta è stata elaborata per il raggiungimento di questo duplice obiettivo.

La proposta è stata predisposta dal "*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*" (di seguito "Comitato ETS"), che svolge il ruolo di Autorità Nazionale Competente per l'attuazione della direttiva ETS, tenendo conto degli esiti della consultazione dei principali stakeholder svoltasi nel novembre 2011. La consultazione è stata svolta attraverso l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro (delibera del Comitato ETS . 35/2011).

Il Comitato ETS ha, inoltre, condotto un'analisi comparativa dei costi con l'obiettivo di quantificare i costi annuali relativi all'inclusione di un impianto potenzialmente oggetto di opt out nel sistema ETS rispetto ai costi che l'impianto dovrebbe sostenere nel caso in cui fosse applicato l'articolo 27 della direttiva ETS sulla base della seguente proposta. L'analisi mostra che l'applicazione della presente proposta potrebbe consentire al gestore dell'impianto potenzialmente oggetto di opt out un risparmio di circa 13.000 euro/anno.

Gli elementi di base della presente proposta, ed in particolare la definizione delle misure equivalenti da applicare agli impianti oggetto di opt out, saranno inclusi nel decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/29/CE la cui approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri è prevista per il mese di giugno.



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Al momento è in corso un dibattito per valutare la possibilità di estendere l'applicazione delle cosiddette misure equivalenti previste dalla presente proposta anche ad impianti al di sotto della soglia stabilita per l'inclusione nel sistema ETS. Per tale ragione l'approvazione da parte della Commissione della presente proposta è di particolare rilevanza per l'Italia poiché offre la possibilità di avvalersi del framework istituito per dare attuazione all'articolo 27, per ampliare il numero di impianti le cui emissioni di gas serra sono oggetto di regolamentazione.

La proposta, approvata dal Comitato ETS il 15 maggio 2012, è stata elaborata tenendo conto del riscontro positivo ricevuto dalla Commissione Europea nel corso della riunione del 15 marzo 2012 in merito all'uso di una metodologia per l'individuazione delle misure equivalenti basata sui parametri di riferimento e sui dati di produzione storica, ma allo stesso tempo anche di metodologie alternative proposte da altri Stati Membri e sulle quali non risulta che la Commissione Europea abbia espresso finora parere contrario.

1 – Impianti Eleggibili

1. Possono essere esclusi dal campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE (di seguito Direttiva ETS), ai sensi dell'art. 27 della direttiva, gli impianti che hanno ottenuto un'autorizzazione ETS ai sensi dell'art. 4 della direttiva e che rispettano le seguenti condizioni:
 - a) in ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 presentano emissioni (gas ad effetto serra e attività incluse nell'Allegato I e II della direttiva ETS) verificate e comunicate al Comitato ETS inferiori a 25.000 tCO₂eq, escluse le emissioni da biomassa;
 - b) nel caso di impianti che svolgono l'attività "Combustione di carburanti..." di cui all'allegato I della direttiva, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW.
2. Possono essere esclusi anche gli impianti termici asserviti a strutture ospedaliere.
3. Nel caso in cui, in uno degli anni del periodo 2013 – 2020, un impianto oggetto di opt-out emette più di 25.000 tCO₂eq., esso rientra nel campo di applicazione della direttiva e non può essere oggetto di ulteriore esclusione. La verifica è fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni inviata al Comitato ETS.



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
protocollo di Kyoto*

4. Gli operatori degli impianti eleggibili possono richiedere l'esclusione dell'impianto dal campo di applicazione della direttiva ETS per la terza fase dell'ETS.

2 – Emissioni consentite agli impianti eleggibili

1. Per ciascun impianto eleggibile, il quantitativo annuale di emissioni consentite è determinato o
- applicando la metodologia basata sui parametri di riferimento e sui dati di produzione storica di cui all'articolo 10 bis, della Direttiva 2003/87/CE e della decisione 2011/278/UE senza tuttavia l'applicazione del fattore di correzione transettoriale di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. Più specificatamente le emissioni consentite agli impianti sono determinate come segue:

$$F_{inst}(k) = \sum_i [F_{sub}^i \times EF_{sub}^i(k)]$$

Dove:

$F_{inst}(k)$ = Emissioni Totali consentite all'impianto per l'anno k

F_{sub}^i = Emissioni consentite al sotto-impianto i sulla base dei criteri stabiliti dalla decisione 2011/278/UE

$EF_{sub}^i(k)$ = Fattore carbon leakage per l'anno k , con $k = 2013, \dots, 2020$, per sotto-impianto i , sulla base della lista inclusa nella Decisione 2010/2/UE e aggiornata dalla Decisione 2011/745/UE (senza pertanto tener conto di eventuali aggiornamenti approvati successivamente).

- Oppure applicando una riduzione lineare annuale tale che le emissioni consentite all'impianto al 2020, non siano superiori al -21% rispetto a quelle dell'anno 2005 (laddove le emissioni relative all'anno 2005 devono essere verificate da un verificatore indipendente).

$$F_{inst}(2013) = Em_{inst,2005} - 11,2\% * Em_{inst,2005}$$

$$F_{inst,k} = Em_{inst,k} - 1,4\% * Em_{inst,k}$$

Con $k = 2014, 2015, \dots, 2020$



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Ciascun gestore all'atto della trasmissione della domanda di opt out, indica la metodologia che desidera gli venga applicata per la determinazione delle emissioni consentite. Nel caso in cui la Commissione Europea rigetti una delle due metodologie sopra indicate, il gestore rientra nel sistema ETS, a meno che nella domanda di opt out il gestore in questione non abbia indicato esplicitamente che *“nel caso di rigetto da parte della Commissione Europea della metodologia scelta, il Comitato è autorizzato ad applicare la metodologia alternativa”*.

Si precisa che entrambe le metodologie per la determinazione delle emissioni consentite risulta coerente con gli obiettivi di riduzione delle emissioni al 2020. Infatti, la proposta assicura che lo sforzo di riduzione delle emissioni degli impianti che saranno esclusi ai sensi dell'articolo 27 è in linea - per il periodo 2013-2020 - con quello richiesto agli impianti soggetti alla direttiva ETS;

3 – Penalità per le emissioni in eccesso

1. Ciascun impianto oggetto di opt out può emettere annualmente gratuitamente una quantità di CO₂eq pari alle emissioni ad esso consentite. Per ciascuna tonnellata di emissioni di CO₂eq. in eccesso rispetto alle emissioni consentite il gestore dell'impianto corrisponde all'erario il prezzo medio della quota EUA nell'anno precedente, calcolata come al successivo punto 2, oppure restituendo al Comitato ETS una quota di emissione (EUA) valida per il periodo di riferimento; per questa seconda modalità di adempimento, in caso, o di non accettazione da parte della Commissione Europea, oppure di impedimenti normativi derivanti dall'ordinamento giuridico nazionale (tutt'ora in corso di approfondimento), essa si dovrà intendere non possibile.
2. Il prezzo medio sarà determinato ufficialmente dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, come fa attualmente per altri scopi, secondo una metodologia che quantifica il prezzo medio delle quote per l'ann_{on-1} come media ponderata dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA sulle principali borse di carbonio regolamentate operanti nell'Unione europea. La ponderazione prende a riferimento i volumi dei prodotti scambiati sulle diverse borse del carbonio.



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
protocollo di Kyoto*

$P_{y_{n-1}}$ = Media ponderata [(principale piattaforma europea 1, prodotto 1) y_{n-1} , (principale piattaforma europea 2, prodotto 2) y_{n-1} , (principale piattaforma europea 3, prodotto 3) y_{n-1} , (principale piattaforma europea 4, prodotto 4) y_{n-1}]

Dove:

$P_{y_{n-1}}$ = prezzo medio delle quote EUA nell'anno y_{n-1}

(principale piattaforma europea x , prodotto y) y_{n-1} : prodotto offerto presso una specifica piattaforma selezionata sulla base della sua rilevanza sul mercato in base al livello di liquidità nell'anno y_{n-1}

Attualmente, i mercati e i prodotti di riferimento sono:

- a) ECX - European Climate Exchange, contratto EUA daily future (spot);
- b) Nord Pool ASA, contratto EUA spot;
- c) EEX - European Energy Exchange, contratto EUA spot;
- d) Bluenext, contratto EUA spot.

3. Il pagamento o la restituzione delle quote EUA per le emissioni in eccesso avviene su base biennale.

4 – Autorizzazione e modifiche dell'autorizzazione

1. Il Comitato ETS rilascia a ciascun impianto opt-out una autorizzazione, semplificata rispetto a quella prevista per gli impianti che ricadono nel campo di applicazione della Direttiva ETS, ma contenente gli elementi essenziali previsti dall'articolo 6 della direttiva ETS.
2. L'autorizzazione deve essere modificata nel caso di cambio di ragione sociale o proprietà dell'impianto, e nei seguenti casi:
 - a) aumento o diminuzione della capacità produttiva dell'impianto superiore al 20%;
 - b) modifiche di processo tali da comportare modifica della natura di esso e del tipo di prodotto in output (modifiche del PRODCOM, ad esempio).



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
protocollo di Kyoto*

3. La modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4(2), lettere a) e b) comporta un adeguamento delle emissioni autorizzate nell'anno successivo a quello in cui la modifica ha avuto luogo.

5 – Monitoraggio, comunicazione, verifica, controllo

1. Le emissioni annuali sono verificate da un verificatore accreditato mediante verifica “fuori sito”.
2. Nel caso in cui l'impianto oggetto di opt-out abbia emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 inferiori a 5.000 tonnellate, il Comitato ETS effettua essa stessa le verifiche.
3. Ogni anno un campione casuale costituito dal 5% degli impianti opt-out è assoggettato a verifica di parte terza in sito, a cura di un verificatore accreditato.
4. Saranno applicati i principi contenuti nel regolamento sul Monitoraggio e Comunicazione..
5. Gli impianti opt-out saranno sospesi dall'articolo 19 della direttiva ETS (Registri) e saranno iscritti in un apposito registro sotto il controllo del Comitato ETS.

6 – Bancabilità

1. Nel caso in cui le emissioni annuali dell'impianto oggetto di opt-out risultino inferiori alle emissioni consentite per quell'anno, il gestore dell'impianto può aggiungere il surplus alle emissioni consentite per l'anno successive.



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
protocollo di Kyoto*

Allegato 2

**Domanda di esclusione dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di
CO₂ di cui all'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla
direttiva 2009/29/CE**

Il sottoscritto, in qualità di
gestore dell'impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con n.,
dichiara che il suo impianto è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 27, comma
1 della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE ("Direttiva
2003/87/CE") e **Chiede** di essere escluso dal sistema comunitario per lo scambio
delle quote di CO₂ di cui alla direttiva 2003/87/CE

A tal fine il sottoscritto accetta le modalità di esclusione di cui all'allegato 1 della
deliberazione n. 12/2012 del *Comitato nazionale per la gestione della direttiva
2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di
Kyoto ("Comitato ETS")* e chiede che il quantitativo annuale di emissioni consentite
per l'impianto in oggetto sia determinato sulla base della metodologia di cui:

- al paragrafo 2, punto 1, lettera a) dell'allegato 1 alla deliberazione 12/2012
- al paragrafo 2, punto 1, lettera b) dell'allegato 1 alla deliberazione 12/2012

(barrare la voce che interessa)

Il sottoscritto prende atto che nel caso in cui la Commissione Europea rigetti una
delle metodologie scelte, il Comitato ETS provvederà al calcolo del quantitativo
annuale di emissioni consentite per l'impianto in oggetto sulla base della
metodologia non rigettata;

Nel caso in cui la Commissione Europea rigetti l'intera proposta o che, a seguito di
un supplemento di istruttoria l'impianto in oggetto risultasse non in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 27, comma 1 della direttiva 2003/87/CE, , il sottoscritto è
consapevole che l'impianto in oggetto sarà automaticamente incluso nel sistema
comunitario per lo scambio delle quote di emissioni di CO₂ di cui alla direttiva
2003/87/CE.

In fede,

.....Li,

Firma del gestore